

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

*Documento di seduta*

**A6-0128/2009**

12.3.2009

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione  
(COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Angelika Niebler

(Procedura semplificata – Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
PROCEDURA .....	20



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione  
(COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0677),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0381/2008),
  - visto il parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0128/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

### Emendamento 1

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La produzione annuale di statistiche sulla società dell'informazione di cui al regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, è limitata a un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

---

<sup>1</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

regolamento e terminerà nel 2009. A livello europeo sussiste tuttavia la necessità di disporre annualmente di informazioni statistiche coerenti sul settore della società dell'informazione.

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità e a promuovere il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. La decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica ***nei rispettivi settori*** per sostenere la formulazione delle politiche. Il programma promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.

*Emendamento*

(5) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità e a promuovere il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. La decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche ***in diversi settori***. Il programma ***quadro istituito da tale decisione*** promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.

*Motivazione*

*Emendamento di carattere tecnico.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) *Nel dibattito ministeriale sull'e-inclusione nel dicembre 2007 la comunicazione della Commissione su una Iniziativa europea sull'e-inclusione - “Partecipare alla società dell'informazione” è stata accolta con favore nelle conclusioni della presidenza. È stata riconosciuta l'importanza di promuovere l'e-inclusione quale grande obiettivo europeo. La Commissione e i ministri sono stati invitati in particolare a integrare l'e-inclusione quale nuova dimensione delle politiche sociali. Le politiche di e-inclusione dovrebbero affrontare il problema degli ostacoli all'e-accessibilità, colmare il divario nelle competenze digitali e incoraggiare l'effettiva partecipazione delle persone che rischiano di restare escluse dalla società dell'informazione.*

##### *Emendamento*

(6) *La dichiarazione ministeriale sull'e-inclusione, adottata a Riga l'11 novembre 2006, sollecita una maggiore inclusività della società dell'informazione e definisce il quadro di riferimento per una politica globale sull'e-inclusione, che affronti temi come l'invecchiamento della società, il divario geografico digitale, l'accessibilità, l'alfabetizzazione e le competenze digitali, la diversità culturale e i servizi pubblici online inclusivi. Essa invita la Commissione europea a sostenere la raccolta di prove e la definizione di parametri di riferimento all'interno e all'esterno dell'Europa.*

##### *Motivazione*

*L'emendamento propone un riferimento più preciso alla riunione di Riga e al contenuto della dichiarazione ministeriale.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(7 bis) *La modifica del regolamento 808/2004 dovrebbe tener conto del regolamento (CE).../2009 relativo alle statistiche europee.*

### Motivazione

*Il regolamento orizzontale relativo alle statistiche europee costituirà il quadro normativo per tutta la legislazione settoriale. Poiché il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già raggiunto un accordo politico sul merito del testo, l'attuale regolamento relativo alle statistiche sulla società dell'informazione dovrebbe far riferimento al regolamento orizzontale. Diversi altri emendamenti sono basati su tale approccio, il cui principio generale viene formulato anche nei considerando.*

### Emendamento 5

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 ter) Il presente regolamento non dovrebbe accrescere gli oneri a carico dei rispondenti e delle autorità statistiche nazionali, misurati in base al numero di variabili obbligatorie o alla durata dell'intervista, relativamente alla raccolta e alla trasmissione di statistiche armonizzate rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore.***

### Motivazione

*Benché non venga contestata l'importanza della raccolta di dati a fini statistici e della definizione di parametri di riferimento, è opportuno non accrescere gli oneri amministrativi a carico dei rispondenti (autorità/istituti statistici nazionali, imprese, singoli cittadini, famiglie). Diversi altri emendamenti sono basati su tale approccio, il cui principio generale viene formulato anche nei considerando.*

### Emendamento 6

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 808/2004 Articolo 6 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il titolo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:***

***"Trattamento, trasmissione e***

## **divulgazione dei dati"**

### *Motivazione*

*L'emendamento è volto ad adeguare il titolo in modo da riflettere le modifiche proposte all'articolo 6 del regolamento.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione, ***inclusi i dati riservati***, conformemente ***alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati protetti dal segreto statistico***. Tali disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nel caso in cui comprendano dati riservati.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione conformemente ***all'articolo 21 del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle statistiche europee, riguardante la trasmissione di dati riservati***. Tali disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nel caso in cui comprendano dati riservati.

### *Motivazione*

*Il trattamento, la trasmissione e la divulgazione di dati riservati, con particolare riguardo alla tutela dei singoli cittadini e delle imprese, sono disciplinati anche dal regolamento orizzontale sulle statistiche europee. Pertanto il riferimento a quest'ultimo garantisce il necessario livello di tutela.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:**

**"2 bis. Il Capo V del regolamento (CE) n. .../2009 relativo alle statistiche europee si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati."**

*Motivazione*

*Il trattamento, la trasmissione e la divulgazione di dati riservati, con particolare riguardo alla tutela dei singoli cittadini e delle imprese, sono disciplinati anche dal regolamento orizzontale sulle statistiche europee. Pertanto il riferimento a quest'ultimo garantisce il necessario livello di tutela.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 7 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Il titolo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:**

**"Valutazione qualitativa e relazioni"**

*Motivazione*

*Il regolamento orizzontale relativo alle statistiche europee costituirà il quadro normativo per tutta la legislazione settoriale. L'emendamento propone di adeguare le disposizioni in materia di qualità previste dall'attuale regolamento settoriale a quelle del regolamento orizzontale. L'attuale regolamento settoriale non tratta gli aspetti legati ai requisiti specifici di qualità, che devono quindi essere disciplinati attraverso la comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo).*

## **Emendamento 10**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1, paragrafo 2 quater (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 7 – paragrafo 1

**2 quater. L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:**

**"1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi."**

*Motivazione*

*Il regolamento orizzontale relativo alle statistiche europee costituirà il quadro normativo per tutta la legislazione settoriale. L'emendamento propone di adeguare le disposizioni in materia di qualità previste dall'attuale regolamento settoriale a quelle del regolamento orizzontale. L'attuale regolamento settoriale non tratta gli aspetti legati ai requisiti specifici di qualità, che devono quindi essere disciplinati attraverso la comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo).*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ai fini del presente regolamento, **ai dati trasmessi** si applicano i **seguenti** criteri di **valutazione della** qualità:

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità **di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2009 relativo alle statistiche europee.**

**(a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;**

**(b) "accuratezza": la corrispondenza fra le stime e i valori veri ignoti;**

**(c) "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità dell'informazione e l'evento o il fenomeno da essa descritto;**

**(d) "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dell'informazione e la data in cui avrebbe dovuto essere diffusa;**

*(e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;*

*(f) "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi;*

*(g) "coerenza": l'idoneità dei dati a essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi.*

*Nell'applicare i criteri di valutazione della qualità la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, sviluppa criteri di valutazione della qualità dettagliati e norme comuni finalizzate a garantire la qualità dei dati forniti. Tali norme sono pubblicate nel manuale metodologico.*

#### *Motivazione*

*Il regolamento orizzontale relativo alle statistiche europee costituirà il quadro normativo per tutta la legislazione settoriale. L'emendamento propone di adeguare le disposizioni in materia di qualità previste dall'attuale regolamento settoriale a quelle del regolamento orizzontale. L'attuale regolamento settoriale non tratta gli aspetti legati ai requisiti specifici di qualità, che devono quindi essere disciplinati attraverso la comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo).*

#### **Emendamento 12**

##### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 7 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il paragrafo 3 dell'articolo 7 è  
soppresso.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 808/2004

Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. L'articolo 7, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:**

**"4. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati."**

*Motivazione*

*Il regolamento orizzontale relativo alle statistiche europee costituirà il quadro normativo per tutta la legislazione settoriale. L'emendamento propone di adeguare le disposizioni in materia di qualità previste dall'attuale regolamento settoriale a quelle del regolamento orizzontale. L'attuale regolamento settoriale non tratta gli aspetti legati ai requisiti specifici di qualità, che devono quindi essere disciplinati attraverso la comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo).*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Allegato I – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso definisce un quadro di prescrizioni in materia di copertura e periodicità, tematiche trattate, disaggregazioni dei dati, tipo di dati da fornire e studi pilota eventualmente necessari.

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso definisce un quadro di prescrizioni in materia di copertura, **durata** e periodicità, tematiche trattate, disaggregazioni dei dati, tipo di dati da fornire e studi pilota **o di fattibilità** eventualmente necessari.

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a fissare un limite temporale per garantire certezza e trasparenza*

*riguardo al termine entro il quale può essere richiesta la raccolta/fornitura dei dati e per ridurre gli oneri amministrativi. L'emendamento mira inoltre a contemplare la possibilità di far precedere gli studi pilota dallo svolgimento di studi di fattibilità.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 3**

#### *Testo della Commissione*

Periodicità della fornitura dei dati  
I dati saranno forniti annualmente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

#### *Emendamento*

***Durata e*** periodicità della fornitura dei dati  
I dati saranno forniti annualmente ***per un massimo di 15 anni di riferimento*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto a fissare un limite temporale per garantire certezza e trasparenza riguardo al termine (di un massimo di altri dieci anni) entro il quale può essere richiesta la raccolta/fornitura dei dati e per ridurre gli oneri amministrativi. Poiché il limite temporale previsto dall'attuale regolamento è di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, qualora venga concessa una proroga di altri dieci anni, anche il nuovo termine deve essere calcolato a partire dalla stessa data di decorrenza (e non dall'entrata in vigore dell'atto modificativo in esame).*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 4 – trattino 10**

#### *Testo della Commissione*

– ***TIC e sviluppo sostenibile;***

#### *Emendamento*

– ***utilizzo delle TIC e loro impatto sull'ambiente (TIC verdi);***

#### *Motivazione*

*La Commissione propone di inserire nuove tematiche per la raccolta dei dati. Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, è necessario escludere alcune delle nuove tematiche*

*supplementari proposte. Per motivi di chiarezza si propone inoltre di modificare la definizione di TIC verdi.*

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 4 – trattino 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**– impatto delle TIC sulla produttività,  
sulla crescita economica,  
sull'occupazione, sull'organizzazione  
delle imprese e sull'ambiente;**

**soppresso**

*Motivazione*

*La Commissione propone di inserire nuove tematiche per la raccolta dei dati. Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, è necessario escludere alcune delle nuove tematiche supplementari proposte.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 4 – trattino 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**– uso delle TIC per facilitare  
l'integrazione economica nazionale e  
internazionale;**

**soppresso**

*Motivazione*

*La Commissione propone di inserire nuove tematiche per la raccolta dei dati. Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, è necessario escludere alcune delle nuove tematiche supplementari proposte. Per motivi di chiarezza si propone inoltre di modificare la definizione di TIC verdi.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 4 – ultimo comma

#### *Testo della Commissione*

Non tutte le tematiche saranno **necessariamente** trattate ogni anno.

#### *Emendamento*

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

#### *Motivazione*

*L'emendamento proposto mira a limitare le tematiche oggetto della raccolta di dati annuale al fine di ridurre i relativi oneri amministrativi.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 5 – alinea

#### *Testo della Commissione*

Non tutte le disaggregazioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; le disaggregazioni richieste saranno scelte tra quelle contenute nel seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

#### *Emendamento*

Non tutte le disaggregazioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; le disaggregazioni richieste saranno scelte tra quelle contenute nel seguente elenco, ***tenendo conto della natura delle unità statistiche, della qualità prevista dei dati statistici e delle dimensioni complessive del campionamento. Le disaggregazioni saranno*** concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

#### *Motivazione*

*L'emendamento chiarisce gli aspetti da considerare per decidere quali disaggregazioni (di dati) debbano essere fornite in un determinato anno al fine di ridurre gli oneri amministrativi. L'emendamento proposto convalida inoltre la prassi esistente (che ha dato risultati positivi).*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – punto 7

#### *Testo della Commissione*

Studi pilota

Qualora siano individuati bisogni significativi di nuovi dati, **si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente** o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione predisporrà studi pilota **o saggi di prova** da realizzare su base volontaria a cura degli Stati membri prima di qualsiasi rilevazione di dati. Tali studi **pilota** valuteranno la fattibilità della pertinente rilevazione di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati a fronte dei costi della raccolta e dell'onere per i rispondenti. I risultati **degli** studi pilota o **dei** saggi di prova contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

#### *Emendamento*

Studi **di fattibilità e studi** pilota

Qualora siano individuati bisogni significativi di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione predisporrà **studi di fattibilità o** studi pilota da realizzare su base volontaria a cura degli Stati membri prima di qualsiasi rilevazione di dati. Tali studi valuteranno la fattibilità della pertinente rilevazione di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati a fronte dei costi della raccolta e dell'onere per i rispondenti. I risultati **di tali** studi **di fattibilità o studi** pilota o saggi di prova contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

#### *Motivazione*

*L'emendamento tiene conto della rapida evoluzione delle TSI introducendo quindi la possibilità di svolgere studi di fattibilità.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – punto 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso definisce un quadro di prescrizioni in materia di copertura e periodicità, tematiche trattate, **disaggregazioni** dei dati, tipo di dati da fornire e studi pilota eventualmente necessari.

#### *Emendamento*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso definisce un quadro di prescrizioni in materia di copertura, **durata** e periodicità, tematiche trattate, **caratteristiche socio-economiche generali** dei dati, tipo di dati da fornire e studi pilota **o di fattibilità** eventualmente necessari.

### Motivazione

*L'emendamento è volto a fissare un limite temporale per garantire certezza e trasparenza riguardo al termine entro il quale può essere richiesta la raccolta/fornitura dei dati e per ridurre gli oneri amministrativi. L'emendamento mira inoltre a contemplare la possibilità di far precedere gli studi pilota dallo svolgimento di studi di fattibilità.*

### Emendamento 23

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – punto 3

##### *Testo della Commissione*

Periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno forniti annualmente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

##### *Emendamento*

***Durata e*** periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno forniti annualmente ***per un massimo di 15 anni di riferimento*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

### Motivazione

*L'emendamento è volto a fissare un limite temporale per garantire certezza e trasparenza riguardo al termine (di un massimo di altri dieci anni) entro il quale può essere richiesta la raccolta/fornitura dei dati e per ridurre gli oneri amministrativi. Poiché il limite temporale previsto dall'attuale regolamento è di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, qualora venga concessa una proroga di altri dieci anni, anche il nuovo termine deve essere calcolato a partire dalla stessa data di decorrenza (e non dall'entrata in vigore dell'atto modificativo in esame).*

### Emendamento 24

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – punto 4 – ultimo comma

##### *Testo della Commissione*

Non tutte le tematiche saranno ***necessariamente*** trattate ogni anno.

##### *Emendamento*

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

## Motivazione

*L'emendamento proposto mira a limitare le tematiche oggetto della raccolta di dati annuale al fine di ridurre i relativi oneri amministrativi.*

### Emendamento 25

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato II – punto 7

##### *Testo della Commissione*

##### Studi pilota

Qualora siano individuati bisogni significativi di nuovi dati, **si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente** o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione predisporrà studi pilota **o saggi di prova** da realizzare su base volontaria a cura degli Stati membri prima di qualsiasi rilevazione di dati. Tali studi **pilota** valuteranno la fattibilità della pertinente rilevazione di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati a fronte dei costi della raccolta e dell'onere per i rispondenti. I risultati **degli** studi pilota o dei saggi di prova contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

##### *Emendamento*

##### Studi **di fattibilità e studi** pilota

Qualora siano individuati bisogni significativi di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione predisporrà **studi di fattibilità o** studi pilota da realizzare su base volontaria a cura degli Stati membri prima di qualsiasi rilevazione di dati. Tali studi valuteranno la fattibilità della pertinente rilevazione di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati a fronte dei costi della raccolta e dell'onere per i rispondenti. I risultati **di tali** studi **di fattibilità o studi** pilota o dei saggi di prova contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

## Motivazione

*L'emendamento tiene conto della rapida evoluzione delle TSI introducendo quindi la possibilità di svolgere studi di fattibilità.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Statistiche comunitarie sulla società dell'informazione
<b>Riferimenti</b>	COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	30.10.2008
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 17.11.2008
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Angelika Niebler 2.12.2008
<b>Procedura semplificata - decisione</b>	2.12.2008
<b>Esame in commissione</b>	19.1.2009
<b>Approvazione</b>	9.3.2009